

Capitolo 2**ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI****AGENZIA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA****Caso n. 32 – Fornito tempestivo riscontro a richiesta di informazioni – calcolo importo canone mensile – Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.).**

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda regionale per l'Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.), il quale ha lamentato che, a partire dal 1 gennaio 2012, si era visto aumentare l'importo del canone di locazione mensile, senza comprendere le ragioni di tale richiesta.

Preso atto di quanto riferito dall'istante ed esaminata la documentazione prodotta, questo Ufficio ha chiesto all'Azienda di fornire chiarimenti in merito alla vicenda descritta.

A breve distanza dalla conoscenza dell'intervento del Difensore civico l'Ente ha dato riscontro alla richiesta inoltrata, ricostruendo l'*iter*, procedurale e normativo, seguito per il calcolo dell'importo dovuto dal cittadino.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ”**Caso n. 111 – Assegnazione lavorativa – contestazione dei criteri datoriali – clausola del contratto individuale di lavoro – accettazione dell'assegnazione – Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”.**

Una cittadina si è rivolta a questo Ufficio in relazione alla vicenda di seguito descritta.

Lavoratrice subordinata, le è stato comunicato il trasferimento da servizio in convenzione all'attività diretta della Casa di Riposo.

L'istante sarebbe stata trasferita in base al criterio dell'anzianità rispetto all'assunzione a tempo indeterminato.

L'istante contesta tale criterio, proponendo la valorizzazione del patrimonio dell'effettiva esperienza maturata con altre tipologie contrattuali, al di là del momento dell'assunzione a tempo indeterminato.

Richiedeva l'intervento, formalizzato da questo Ufficio con nota al Direttore della Casa di Riposo.

Capitolo 2

Dall’istruttoria è emerso che la cittadina ha sottoscritto per accettazione il contratto individuale di lavoro che prevede espressamente quale assegnazione lavorativa iniziale un reparto relativo all’attività diretta della Casa di Riposo.

Non trattasi, pertanto, di esercizio di trasferimento, cioè dell’esercizio dello *ius variandi* da parte del datore di lavoro ma di previsione contrattuale del primo inserimento.

La volontà concorde delle parti risulta inequivocabile e assorbe ogni altra deduzione: l’istante stessa ha accettato la propria destinazione lavorativa in attività istituzionale della Casa di Riposo.

Casi nn. 173-174 – Salari di risultato – criteri di attribuzione del punteggio – chiarimenti – Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”.

Alcuni dipendenti dell’Azienda pubblica di Servizi “Casa di Riposo G.B. Festaz” hanno chiesto chiarimenti in merito ai criteri di valutazione adottati dalla direzione dell’Azienda per l’attribuzione del salario di risultato per l’anno 2011, riferendo di avere appreso informalmente, in attesa di ricevere l’apposita scheda di valutazione, che per il periodo considerato sarebbero stati assegnati a tutti i dipendenti, inseriti in ogni profilo professionale, 19 punti, senza peraltro motivare la scelta effettuata.

Dopo aver spiegato agli istanti le soluzioni a disposizione per contestare i punteggi attribuiti, consistenti nell’intentare una causa di lavoro, previo eventuale esperimento di tentativo di conciliazione presso la Direzione regionale del Lavoro, il Difensore civico ha chiesto chiarimenti alla Direzione dell’Ente.

Il Direttore dell’Azienda, resosi disponibile per un colloquio, ha illustrato verbalmente i criteri adottati nell’assegnazione del punteggio ai dipendenti della struttura, precisando che non era stato assegnato il punteggio pieno alla voce “*capacità di adattamento*” poiché gli stessi avevano dimostrato un atteggiamento di scarsa collaborazione tenuto durante il 2011 nella realizzazione del nuovo modello organizzativo adottato dall’Azienda, con i conseguenti cambiamenti gestionali previsti.

I chiarimenti resi, comunicati anche con nota scritta dell’Ente, sono stati riferiti agli istanti i quali, dopo aver presentato le proprie osservazioni, hanno comunicato di non voler richiedere un ulteriore intervento.

Questo Ufficio, preso atto con favore della disponibilità dell’Ente nel fornire le informazioni richieste e della completezza delle stesse, ha dunque provveduto ad archiviare la pratica.

Capitolo 2**Casi nn. 434-435 – Rapporto di lavoro – trasferimento – requisiti – esigenze tecniche, produttive e organizzative – sussistenza – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”.**

Si sono rivolte a questo Ufficio due cittadine, dipendenti dell’Azienda di Servizi alla Persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”, per rappresentare quanto segue.

È stato comunicato loro che saranno trasferite da servizio in convenzione Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) all’attività diretta della Casa di Riposo, sulla base del fatto che l’Istituto ritiene di impiegare il personale non di ruolo nei servizi in convenzione con l’Azienda U.S.L.

Richiedono se il trasferimento sia legittimo.

Il Difensore civico spiega che l’articolo 2103 del Codice civile prevede la possibilità datoriale di trasferire i dipendenti in presenza di esigenze di carattere organizzativo, tecnico e produttivo.

Le esigenze devono essere comprovate. Nel caso di specie, la scelta aziendale appare legittima e coerente, in quanto assegna le dipendenti a tempo indeterminato ai servizi istituzionali e le dipendenti a tempo determinato ai servizi in convenzione, in ragione dell’eventualità del loro mancato rinnovo.

FOPADIVA**Caso n. 49 – Fondo di previdenza complementare – anticipazioni per spese sanitarie – requisiti di gravità e straordinarietà – Fondo Pensione complementare per i Lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta (FOPADIVA).**

Una cittadina si è rivolta a questo Ufficio per rappresentare quanto segue.

Il Fondo Pensione complementare per i Lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta (FOPADIVA) le denegava la richiesta di anticipazione per spese sanitarie sulla posizione maturata all’interno del Fondo Pensione, in quanto la documentazione prodotta a corredo della suddetta richiesta non attestava il carattere di particolare gravità dell’intervento sanitario.

La documentazione prodotta, per altro, appariva in linea con l’articolo 2120 del Codice civile, come novellato dalla legge 297/1982, che prevede, al comma nono, che la richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di eventuali spese sanitarie *“per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche”*.

FOPADIVA, sentito per le vie brevi nella persona del Direttore generale, riteneva applicarsi il decreto legislativo 252/2005, che regolamenta la previdenza complementare.

Capitolo 2

L'articolo 11, comma 7, lettera a), decreto legislativo 252/2005, prevede l'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie e interventi straordinari, aggiungendo, quindi, al dettato del Codice, la nozione della gravità.

Per altro, lo stesso articolo 11, al comma 1, dispone che le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo medesimo.

Ora, nell'ambito delle provvidenze collegate al fine rapporto, in effetti il decreto legislativo 252/2005 pare configurarsi quale norma speciale rispetto a quella generale posta dal Codice civile.

Trattasi di norma esplicitamente destinata alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, cioè una *species* rispetto al genere delle provvidenze legate al termine del rapporto di lavoro.

L'operato di FOPADIVA appare pertanto in linea con la normativa di riferimento.

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA-UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Caso n. 193 – Tasse universitarie – recupero – per revoca di borsa di studio – legittimità – Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Ha ricevuto dalla Direzione generale dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste nota formale volta al recupero della tassa universitaria e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, in ragione della decadenza, disposta dall'Amministrazione regionale, dalla concessione di borsa di studio.

Richiede l'esame della questione.

L'articolo 6, comma 1, legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (*Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario*) dispone: “*Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore previsti dalla disciplina vigente, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici*”.

L'articolo 8, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390*), dispone: “*Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari ... gli studenti beneficiari delle borse di*

Capitolo 2

studio e dei prestiti d'onore nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza ...”.

Entrambe le disposizioni appena richiamate fissano quale presupposto necessario all'esonero dalle tasse universitarie l'attribuzione di borsa di studio o, comunque, la sola idoneità, in condizioni di carenza di risorse.

Ora, l'interessata ha subito la revoca, da parte dell'Amministrazione regionale, della borsa di studio assegnata, per inesattezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai carichi di famiglia.

L'articolo 33, comma 5, legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) prevede: “... qualora dai controlli di cui al presente articolo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

La norma da ultimo citata riconferma la decadenza al contenuto della dichiarazione non veritiera e, inoltre, idonea all'alterazione del contenuto del provvedimento amministrativo (cioè, la concessione in assenza dei requisiti).

Per questo motivo, la revoca della borsa di studio appare corretta, come corretto appare il recupero azionato dall'Università, quale atto automaticamente consequenziale.

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA

Caso n. 27 – Piano di eradicazione della “I.B.R.” – capi di bestiame vaccinati con vaccino “intero” – prescrizione di abbattimento – interesse pubblico al risanamento – prevalenza – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio, per rappresentare la seguente problematica.

Ad inizio degli anni novanta, è partita la vaccinazione delle mucche, con un vaccino di tipo quadrivalente e “vivo” erogato dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

A partire dall'anno 2001, tale vaccino è a carico dell'allevatore, pur con un contributo dell'Azienda U.S.L.

Dal 2004, la vaccinazione avviene con vaccino di tipo “*inattivato*”.

Con una nuova normativa, in corso di emanazione, volta all'eradicazione della malattia rinotracheite infettiva bovina (I.B.R.), l'istante paventa l'abbattimento di numerosi capi di

Capitolo 2

bestiame, che risulterebbero malati, non nei fatti ma in via di presunzione, in quanto l'iniezione, a suo tempo, di un vaccino "vivo" ne farebbe, appunto, presumere la malattia.

L'istante conclude sostenendo che la prova della sanità dei capi può essere rinvenuta attraverso il registro dei farmaci.

Con nota, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, premettendo la ricostruzione storica relativa al Piano di controllo I.B.R., ha esposto quanto segue.

L'azienda dell'istante è partita da una condizione di analisi del rischio che nel 2005 la poneva nella classe di rischio maggiore.

Nel 2011 si è registrato un aumento del numero dei capi trovati positivi ai test.

L'evidenza della vaccinazione con vaccino di tipo "*intero*", prima del 2005, risulta comunque tracciata solamente su un capo bovino in vita.

I capi risultati positivi ai test, non potendosi differenziare da quelli vaccinati, sono da considerarsi comunque ad alto rischio, viste le caratteristiche epidemiologiche e diffuse della malattia, tanto più che con la scelta di attivare un piano di eradicazione l'Amministrazione regionale si prefigge di raggiungere lo *status* di territorio indenne.

Il Difensore civico ha osservato quanto segue.

La Regione sta operando per giungere, a breve-medio termine, alla definizione di "*territorio indenne*", in ordine alla I.B.R.

A tale fine, è stato attivato un piano di eradicazione, debitamente ragionato, sulla base del concetto di "*rete epidemiologica*", volto alla sconfitta della malattia, anche attraverso il necessario concorso di tutti gli attori coinvolti.

L'interesse pubblico al risanamento prevale su quello individuale, quando è sorretto da scelte congrue e coerenti. Così è apparso nel caso di specie.

Casi nn. 55-56, 58, 63-69, 82-83, 86-91, 99-100, 108-110, 121, 128, 132-133, 137-140 e 151-154 – Scelta e revoca di medico di medicina generale – scelta necessitata su un solo medico nella zona – ricostituito l'organico aziendale – ripristinato il diritto di scelta da parte dell'assistito – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Un gruppo di cittadini si è rivolto a questo Ufficio in relazione alla vicenda di seguito descritta.

Il loro medico di riferimento di medicina generale è stato trasferito ad altra sede.

Avendolo particolarmente apprezzato per la sua disponibilità e la sua competenza, i cittadini hanno richiesto all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta di potere essere assistiti dal medico in parola, nella nuova sede.

Capitolo 2

L’Azienda U.S.L. ha risposto negativamente, sulla base del fatto che, nel giro di un paio di mesi, l’organico territoriale sarebbe stato ricostituito, con incarico ad altro medico e che, a norma dell’articolo 40 dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, l’avente diritto all’assistenza sanitaria sceglie il medico di famiglia fra quelli iscritti nell’elenco dei medici di medicina generale relativo all’ambito territoriale di residenza.

I cittadini ribadivano la loro richiesta di essere assistiti dal medico cui erano assegnati, almeno fino a quando l’organico fosse stato ricostituito, anche perché dei tre medici indicati dall’Azienda U.S.L. due avevano raggiunto il massimale, per cui la scelta sarebbe stata necessitata sul terzo sanitario.

Con apposita nota, con allegata missiva-tipo destinata agli assistiti, l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta ha comunicato che il Comitato permanente aziendale ha deciso di incaricare provvisoriamente un medico al fine di garantire, immediatamente, la libera scelta al cittadino, nelle more dell’individuazione, attraverso le necessarie procedure, di medico titolare a tempo indeterminato.

Senonché, l’incarico provvisorio non veniva assegnato per carenza di candidati e alcuni assistiti contattavano nuovamente il Difensore civico che, a sua volta, richiedeva ulteriori chiarimenti all’Azienda U.S.L.

L’Azienda U.S.L. disponeva il bando per un posto a titolo definitivo e, all’esito della procedura, comunicava la presa di servizio del sanitario con ricostituzione dell’organico.

Il Difensore civico ha osservato, che l’Azienda, con la soluzione adottata, ha garantito il diritto di libera scelta del medico, non più necessitata su un sanitario ma allargata con la ricostituzione dell’organico.

Caso n. 94 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Caso n. 101 – Rapporto di lavoro – Collegio medico – prescrizioni – adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, dipendente dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta con profilo di infermiera.

Produce copia di giudizio del Collegio medico che la ritiene idonea alle mansioni proprie del suo profilo, con prescrizioni.

Capitolo 2

In particolare viene previsto l'esonero dal lavoro notturno e la sua attività è limitata in alcuni ambulatori.

Finora l'istante ha operato in alcuni ambulatori ma riferisce che il Coordinatore infermieristico degli ambulatori le ha comunicato che la sua attività si estenderà ad altri ambulatori, a suo dire (dell'istante) incompatibili con la sua patologia.

Data l'urgenza, il Difensore civico ha sentito telefonicamente l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nella persona del Dirigente competente, richiedendo chiarimenti in ordine alla questione esposta dall'istante.

L'Azienda ha assicurato che sarebbero state seguite le indicazioni del Collegio medico, adibendo l'istante a mansioni idonee rispetto alla sua patologia e ricorda che, comunque, come prescritto dal Collegio medico, l'istante deve, in caso di rischio, utilizzare gli appositi presidi in dotazione.

L'istante può, comunque, richiedere l'attivazione di un nuovo giudizio medico.

Casi nn. 114-115 — Scelta e revoca di medico di medicina generale — difficoltà di accedere all'ambulatorio del capoluogo comunale — costituzione di ambulatorio nella frazione — Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Si è presentato presso questo Ufficio un cittadino, rappresentando quanto segue.

L'istante è residente in una frazione distante dal Comune capoluogo.

È spesso assente per lavoro, sua moglie è ora incinta e deve accudire una figlia minore; gli risulta gravoso recarsi dalla frazione al capoluogo, in queste condizioni, per incontrare il medico di medicina generale, mentre gli sarebbe assai più agevole recarsi ad Aosta.

Richiede, quindi, una deroga per avere il medico di medicina generale nella zona di Aosta, preferibilmente, per continuità assistenziale, il suo medico di riferimento di medicina generale, ora trasferito ad Aosta, avendolo particolarmente apprezzato per la sua disponibilità e la sua competenza.

Il Difensore civico ha effettuato gli opportuni approfondimenti presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, all'esito dei quali ha informato il cittadino che il nuovo medico di medicina generale avrebbe ricevuto i mutuati anche nella frazione.

Caso n. 315 — Deliberazione di acquisto di bene — riduzione prevista dal decreto legge 95/2012 — contratto ad esecuzione immediata — non sussiste — Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Capitolo 2

Un’impresa, per il tramite di due suoi rappresentanti, si è rivolta al Difensore civico in ordine alla seguente questione.

L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, con apposita deliberazione, ha approvato l’acquisto dall’impresa citata di un automezzo e l’ha formalmente comunicato.

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 15, comma 13, lettera a), decreto legge 95/2012, l’Azienda ha notificato all’impresa la riduzione del cinque per cento dell’importo deliberato.

La disposizione in argomento prevede la riduzione per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge, per tutta la durata dei medesimi.

Il Difensore civico osserva quanto segue.

La fattispecie in esame appare originale, in quanto, se è vero che il contratto non è stato sottoscritto alla data di entrata in vigore della norma, è altrettanto vero che la deliberazione ha approvato il relativo schema, per cui non residuava alcuno spazio di discrezionalità in capo alle parti, trattandosi di atto di mera esecuzione. E comunque, posto che il contratto non è stato sottoscritto, non può considerarsi in essere.

La norma, poi, sembra riguardare i contratti di durata e non quelli ad esecuzione istantanea.

Caso n. 393 – Sanità – ticket di Pronto soccorso – codici di gravità – requisiti e modalità – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

Una cittadina, recatasi al Pronto soccorso, si è vista assegnare, per la patologia riferita, il codice di gravità minimo, cosiddetto codice bianco, con prescrizione di terapia antalgica, invio a visita specialistica e richiesta del pagamento del ticket di Pronto soccorso ospedaliero, per un importo di euro 25. Al persistere del dolore, si recava nuovamente presso la medesima struttura ricevendo, questa volta il codice di gravità 1, cosiddetto codice verde, che non prevede il pagamento del ticket sanitario.

Non comprendendo le ragioni di due diagnosi differenti, con conseguente attribuzione di due codici di gravità diversi e, nel primo caso, con richiesta di pagamento del ticket sanitario, specificando di aver riferito in entrambi i casi i medesimi sintomi, la cittadina ha chiesto l’intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio è intervenuto presso l’Amministrazione chiedendo chiarimenti in merito alla vicenda riportata, con particolare riferimento alle due differenti diagnosi effettuate con conseguente richiesta del pagamento del ticket sanitario in occasione del primo accesso al Pronto soccorso.

Il Direttore sanitario dell’Azienda U.S.L. ha dunque comunicato che, dall’analisi della documentazione relativa alla questione rappresentata non emergevano episodi di *malpractice*,

Capitolo 2

mentre per contro, dai sintomi riferiti dalla paziente in occasione del primo accesso risultava da attribuire un codice verde e non un codice bianco, con conseguente annullamento del ticket richiesto.

Preso favorevolmente atto della risposta dell'Amministrazione, fornita peraltro in tempi brevi, appurato che la cittadina ha effettuato con successo le pratiche per il rimborso del ticket non dovuto, l'Ufficio ha provveduto ad archiviare la pratica.

COMUNI CONVENZIONATI**COMUNE DI AOSTA****Caso n. 3 – Classificazione urbanistica – rudere non ricostruibile – correttezza – Comune di Aosta.**

Un cittadino, proprietario di un immobile classificato presso il catasto fabbricati come unità collabente, avendo appreso che sulla sua proprietà non risultava alcun rudere nella cartografia comunale e che, pertanto, l'area non era edificabile, ha chiesto l'intervento del Difensore civico, dopo avere tentato senza successo di illustrare oralmente il problema e avere poi chiesto per iscritto al Comune di rivedere la propria posizione, ricevendo risposta negativa.

Esaminata sommariamente la documentazione, anche fotografica, esibita dall'istante, questo Ufficio ha chiesto all'Amministrazione comunale chiarimenti sulla vicenda dal medesimo rappresentata.

Prontamente è intervenuto il riscontro della Struttura competente in materia di edilizia, la quale ha precisato innanzitutto di essersi resa disponibile ad esaminare l'istanza avanzata nonostante fosse ampiamente scaduto il termine di legge per presentare osservazioni in seguito alla elaborazione e pubblicazione degli strumenti urbanistici. Tale Struttura ha inoltre riferito che, in occasione dei numerosi sopralluoghi effettuati, non era stata rilevata traccia di edificio sull'area di proprietà dell'istante, salvo piccole porzioni di muro non rilevanti ai fini della classificazione del bene, e che, anzi, dove avrebbe dovuto essere situato il muro perimetrale dell'edificio, era stata realizzata un'area destinata da tempo ad attività ludiche.

Effettuato, a seguito delle rimostranze dell'istante, un successivo incontro chiarificatore con il Comune, le risultanze di fatto hanno confermato che l'Amministrazione ha nel caso di specie fatto rigorosa applicazione della normativa vigente, in particolare di quanto previsto dalla deliberazione Giunta regionale n. 418 del 15 febbraio 1999, contenente le linee guida per l'adeguamento del Piano regolatore generale alla legge urbanistica, in forza della quale deve considerarsi non ricostruibile l'edificio che non ha le caratteristiche di *“rudere che presenta tracce di murature perimetrali e/o strutture orizzontali che non consentano però*

Capitolo 2

l'individuazione precisa della sagoma, desumibile invece da elementi esterni (edifici confinanti) o da documentazione fotografica o scritta, che permettono in ogni caso di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali”.

Casi nn. 6-7 – Disciplina dell'emergenza abitativa – alloggi di edilizia residenziale pubblica – richiesta chiarimenti – Comune di Aosta.

Un cittadino ha riferito che il suo nucleo familiare, composto anche da due minori, è in condizione di disagio economico a seguito della perdita da parte sua dell'occupazione lavorativa. A causa di tale disagio lo stesso ha subito uno sfratto per morosità ed è stato ammesso all'emergenza abitativa, cui è conseguita una sistemazione nell'ambito delle soluzioni provvisorie offerte dalla Regione. Successivamente tale sistemazione è venuta meno. Attualmente la famiglia è ospite presso i suoi genitori, in una casa non adeguata ad ospitare tutte le persone che attualmente vi dimorano.

Al cittadino sono state fornite le prime indicazioni in merito alla disciplina regionale dell'emergenza abitativa e dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e si è convenuto con l'interessato che questi si sarebbe presentato munito della documentazione in suo possesso.

A seguito della sottoscrizione della domanda di intervento l'Ufficio del Difensore civico chiedeva informazioni in merito all'Ente pubblico interessato.

L'Amministrazione comunale dava riscontro evidenziando che il nucleo familiare in oggetto era stato collocato nella graduatoria dell'emergenza abitativa sin dal 2010 con un punteggio di 7,5, che la graduatoria era soggetta a periodici cambiamenti in base ai nuovi inserimenti e che l'Ente locale poteva assumere in locazione (nella forma del contratto trilaterale a regime transitorio) un alloggio nel mercato privato così come disciplinato e previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 665/2010. Infine, precisava che in relazione alla partecipazione del nuovo bando di concorso n. 1/2011 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, era ancora in corso l'istruttoria della pratica.

Caso n. 28 – Riduzioni delle tariffe T.A.R.S.U. – nuovo regolamento del tributo – superamento dell'onere della richiesta dell'interessato – Comune di Aosta.

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio in relazione alla vicenda di seguito descritta.

Il cittadino, venuto a conoscenza della riduzione del 15% della tariffa unitaria ai fini della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) per le abitazioni con due soli occupanti, si

Capitolo 2

recava presso l’Ufficio comunale competente per richiedere chiarimenti in ordine alla mancata riduzione per il proprio nucleo familiare, formato da due persone.

Gli veniva risposto che le riduzioni sono concesse a domanda degli interessati.

Richiedeva l’intervento, formalizzato da questo Ufficio con nota al Sindaco.

Questo Ufficio ha evidenziato, nella predetta nota, che la riduzione è legata alla composizione del nucleo familiare.

Trattandosi di dati anagrafici in possesso del Comune, a parere dello scrivente Ufficio, potrebbe ipotizzarsi il superamento della fase della domanda, per la fattispecie in esame, in modo da snellire il procedimento, a vantaggio del cittadino.

Il Comune, con apposita nota premettendo che, ad oggi, a norma del regolamento comunale, le riduzioni sono concesse a domanda dell’interessato, comunica che l’ipotesi del superamento della fase della domanda sarà analizzata e valutata in sede di predisposizione del futuro regolamento istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e servizi.

Caso n. 42 – Comune di Aosta. – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Caso n. 44 – Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – locale accessorio – calcolo dell’imponibile – Comune di Aosta.

Si è presentata una cittadina, proprietaria di un alloggio con annessa cantina, domandando delucidazioni circa le modalità con le quali il Comune calcolava la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e le relative tariffe, riferendo di aver ricevuto dall’Ente pubblico richiesta di pagamento di tale imposta in eguale misura sia per l’alloggio sia per la cantina e ritenendo non congrua l’assimilazione.

La cittadina, dopo aver consegnato copia del regolamento T.A.R.S.U. e altra documentazione ha sottoscritto domanda di intervento.

Il Difensore civico richiedeva al Comune i chiarimenti in merito alla sussposta vicenda.

Con missiva, l’Ente locale rispondeva sottolineando come la cittadina avesse presentato la dichiarazione di occupazione della cantina, con l’indicazione della superficie reale.

Nel caso di locali accessori, il decreto legislativo 507/1993, come novellato a decorrere dal 2005, stabilisce che il contribuente ha l’obbligo di dichiarare la superficie di riferimento non inferiore all’ottanta per cento di quella catastale, cioè determinata ai sensi del decreto del

Capitolo 2

Presidente della Repubblica 13/1998. Tale decreto prevede la riduzione della base imponibile per le cantine.

Con altra nota, il Comune, a seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti, precisava che la riduzione dell'imponibile per le cantine aveva pregio ai fini della determinazione della superficie catastale, cioè la sopra richiamata superficie di riferimento. Nel caso di specie, la cittadina aveva dichiarato la superficie reale, in presenza della cui indicazione la superficie catastale non veniva in rilievo, essendo soltanto un valore convenzionale, in assenza di dichiarazione.

Il Difensore civico prendeva atto delle motivazioni e archiviava la pratica, ritenendo legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione.

Caso n. 92 – Edilizia convenzionata – atto di impegno a mantenere l'immobile ad uso abitativo per venti anni – competenza del Segretario comunale quale ufficiale rogante – sussiste – Comune di Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

In possesso di permesso di costruire, gli veniva richiesta la sottoscrizione di impegno a mantenere per almeno venti anni la destinazione dell'immobile a abitazione.

A tale proposito, è stata richiesta all'istante la stipulazione di atto notarile, posto che il Segretario comunale può intervenire quale ufficiale rogante solo nell'interesse dell'Ente.

Il cittadino richiede l'intervento del Difensore Civico, che si rivolge al Comune nei termini che seguono.

Dal momento che la locuzione “interesse dell'Ente”, con le modificazioni normative recate dall'articolo 46 della legge regionale 46/1998 e dall'articolo 97 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), ha perso l'attribuzione di “esclusivo” (interesse dell'Ente), si potrebbe prospettare la soluzione ermeneutica in appresso.

L'interesse dell'Ente potrebbe essere rinvenuto nell'interesse economico, sia pure negativo (riduzione alla metà del contributo di costruzione a fronte del predetto impegno) alla trascrizione.

Ma l'interesse dell'Ente può anche ricondursi alla *ratio* delle disposizioni richiamate, che pare consistere sia nella soddisfazione dell'esigenza abitativa dei cittadini, cui è richiesto un impegno per evitare speculazioni sia nell'immettere sul mercato, in vendita o in locazione, nuovi alloggi con caratteristiche di edilizia né di lusso né economico-popolare, al fine di offrire abitazioni a prezzi contenuti, con effetti di calmiere sul mercato immobiliare.

Capitolo 2

Inizialmente, il Comune aveva diversamente opinato ma, a seguito di una seconda nota del Difensore civico e di ulteriore approfondimento, riteneva di condividere l'assunto del Difensore civico.

Caso n. 118 – Infortunio causato dal cattivo stato di manutenzione del marciapiede – profili di responsabilità del Comune – requisiti per il risarcimento dei danni – Comune di Aosta.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, riferendo di aver presentato denuncia di infortunio con richiesta di risarcimento danni presso il Comune in seguito ad una caduta avvenuta a causa del marciapiede sconnesso, ma di avere ricevuto risposta negativa da parte della Compagnia assicuratrice incaricata dal Comune, la quale sosteneva la mancanza di prova del fatto che il danno fosse stato causato da insidia o altro pericolo non facilmente individuabile.

L'istante, che ha contestato tale circostanza, asserendo inoltre che la stessa Amministrazione, in seguito alla sua segnalazione, aveva apposto un cartello di pericolo in prossimità del marciapiede stesso, ha chiesto l'intervento del Difensore civico per avere ulteriori approfondimenti in merito alla vicenda rappresentata.

Dopo diversi solleciti il Comune ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Ufficio ribadendo che, sebbene l'Ente rimanga l'unico responsabile della manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi, la Compagnia assicuratrice, incaricata dall'Amministrazione di tutelare i suoi interessi, non ha ritenuto indennizzabile la richiesta avanzata dalla cittadina, sia per mancanza di prove del danno patito sia per il fatto che la dinamica dell'episodio e la conformazione del marciapiede erano tali da rendere l'insidia facilmente individuabile con l'ordinaria diligenza.

Il Difensore civico, ritenute esaurienti le informazioni fornite, seppure con una tempistica non adeguata, e rilevato che la cittadina, notiziata dell'esito dell'incontro, non ha presentato ulteriori osservazioni, ha archiviato la pratica.

Casi nn. 270-272 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**COMUNE DI CHARVENSOD****Caso n. 145 – Regolarità di edificio costruito prima della “legge-ponte” – sussiste – Comune di Charvensod.**

Capitolo 2

Un cittadino, comproprietario di un edificio costruito nel 1958, ha chiesto l'intervento del Difensore civico riferendo di essersi rivolto agli Uffici del Comune al fine di verificare la regolarità dell'immobile in vista di una futura vendita dello stesso, specificando che durante i lavori di costruzione, a causa di alcuni problemi tecnici, si era resa necessaria una modifica del progetto originario, che ha determinato la costruzione di due cantine fuori terra anziché parzialmente interrate, non ricevendo tuttavia risposta univoca.

Questo Ufficio, presa visione della documentazione allegata dall'istante, effettuata l'analisi della normativa in materia, è intervenuto presso l'Amministrazione per chiedere chiarimenti sulla problematica rappresentata.

A distanza di oltre due mesi dall'intervento, dopo solleciti dell'Ufficio, l'Amministrazione comunale ha comunicato che il fabbricato in questione, essendo stato costruito prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, non era necessaria la corrispondenza tra progetto presentato e opera realizzata, precisando che nel 1958, anno di costruzione dell'immobile, non era obbligatorio ottenere la concessione edilizia per la realizzazione dei lavori.

Caso n. 257 – Imposta municipale propria – area edificabile – locali accatastati in C6 e C2 – pertinenza – esclusione – Comune di Charvensod.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, accompagnato dal suo tecnico, per rappresentare quanto segue.

Ha ricevuto dal Comune la distinta dei suoi immobili ai fini dell'assoggettamento all'imposta municipale propria (I.M.U.).

Tra gli immobili figurano un'area fabbricabile e due locali, accatastati rispettivamente in categoria C6 e C2, sottostanti (interrati) rispetto all'area stessa.

Ritiene il cittadino che l'area edificabile non sia assoggettabile all'I.M.U. in quanto pertinenza dei locali interrati.

Il Difensore civico ha proceduto all'esame degli atti.

I locali accatastati rispettivamente in categoria C6 e C2 costituiscono pertinenza di altro immobile e l'area fabbricabile, in quanto tale, è soggetta ad autonoma imposizione.

Il valore dell'area edificabile non deriva da un calcolo matematico che si fonda su una tariffa prestabilita ma dalla stima del prezzo di mercato.

Infatti, il Comune indica, per tali aree, un valore medio proposto, cioè indicativo.

Capitolo 2

L'area di proprietà del cittadino ha caratteristiche peculiari che la rendono edificabile con volumetria minima e quindi ne discende un valore presumibilmente inferiore a quello stimato dal Comune con riferimento ad un dato medio relativamente alle aree fabbricabili.

Il cittadino ben può rappresentare tale emergenza al Comune e, all'occorrenza, ricorrere alla Magistratura tributaria nel caso di accertamento di valore ritenuto eccedente.

Casi nn. 420-422 – Imposta municipale propria – area edificabile – valore indicato dal Comune – asserita incongruità – rimedi – Comune di Charvensod.

Si sono rivolte a questo Ufficio due cittadine, per rappresentare quanto segue.

Sono comproprietarie di terreno sito nel Comune di residenza.

Il terreno, fabbricabile, è tuttavia soggetto a vincolo a causa della presenza di confinante stalla, nel senso che un eventuale manufatto dovrebbe rispettare la distanza di cinquanta metri.

Il Comune propone per le aree fabbricabili un valore di mercato, pari a 140 euro/mq, ai fini dell'assoggettamento all'imposta municipale propria (I.M.U.) a parere delle cittadine incongruo nel caso di specie, proprio per il vincolo *de quo*, non essendo sufficiente il riconosciuto abbattimento del 70%.

Risulta teorica, sempre secondo le cittadine, l'ipotizzata possibilità, espressa dal Comune per le vie brevi, di vendere la volumetria, posto che la zona interessata è completamente urbanizzata e che, inoltre, è presente un ulteriore vincolo per i privati derivante dalla presenza della telecabina di Pila.

Le cittadine ricordano, infine, che parte del terreno fu precedentemente espropriato, per un valore ben lontano da quello indicato dallo stesso Comune attualmente.

Le cittadine domandano pertanto chiarimenti in ordine al valore del cespote e quali siano i rimedi esperibili a loro tutela.

Il Difensore civico, premettendo che in caso di esproprio non rilevava, all'epoca, il valore di mercato e quindi lo iato può sussistere, ha spiegato che il valore dell'area edificabile non deriva da un calcolo matematico che si fonda su una tariffa prestabilita ma dalla stima del prezzo di mercato.

Infatti, il Comune indica, per tali aree, un valore medio proposto, cioè indicativo.

L'area di proprietà delle cittadine ha caratteristiche peculiari che la rendono di fatto non edificabile, fatta salva l'eventuale cessione della volumetria residua e quindi ne discende un valore presumibilmente inferiore a quello stimato dal Comune con riferimento ad un dato medio relativamente alle aree fabbricabili.